

## ADEMPIMENTI

---

### ***Fatturazione elettronica: l'importanza del codice destinatario***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Negli ultimi mesi stanno circolando tra gli addetti ai lavori comunicazioni e richieste tra le più svariate riguardanti il codice destinatario, dato indispensabile per il **corretto recapito della fattura elettronica**. Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Il codice destinatario è un **elemento obbligatorio** del file fattura in formato xml che identifica il **canale telematico di trasmissione scelto dal cessionario/committente** dell'operazione; pertanto, il cedente/prestatore deve necessariamente conoscere tale informazione **prima dell'emissione della fattura**, se vuole avere certezza che il file fattura venga recapitato correttamente al destinatario. In altri termini, dal 1° gennaio 2019 il codice destinatario diventa un **nuovo dato anagrafico** da dover richiedere per ogni cliente.

Il campo **CodiceDestinatario** del tracciato xml deve contenere un **valore alfanumerico di 7 caratteri** corrispondente a:

- uno dei codici che il Sdl attribuisce ai soggetti con canale accreditato in ricezione (canale Web-Service o FTP);
- **0000000**, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che opta per la ricezione **tramite PEC** e questa sia stata indicata nel campo **PECDestinatario**;
- **0000000**, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale **non si conosce il canale telematico** (PEC o altro) sul quale recapitare il file;
- **XXXXXXX**, in caso di fattura emessa **verso soggetti non residenti**, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata facoltativamente al Sistema di Interscambio.

I **volumi di fatturazione** (ciclo attivo e passivo) pilotano le scelte degli operatori. In caso di volumi ridotti è possibile trasmettere e/o ricevere le fatture elettroniche anche solo attraverso un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**: in questo caso non occorre **alcuna richiesta di accreditamento** ed il codice destinatario sarà composto da sette zeri.

Il rilascio di un codice destinatario diverso dai sette zeri prevede invece una richiesta di accreditamento, necessaria solo se un'azienda intende **creare un proprio canale telematico dedicato e sempre attivo** (canale di tipo FTP o Web-Service) tra i suoi server e il Sdl: questa procedura, quindi, è rivolta a quegli operatori caratterizzati da un **particolare grado di informatizzazione**, capaci di gestire con continuità e costante presidio di personale il sistema informativo collegato al Sdl e che devono trasmettere e/o ricevere un numero molto rilevante di file. Per attivare questo canale telematico, inoltre, occorre stipulare un **"accordo di servizio"** con il Sdl attraverso l'invio di una "richiesta di accreditamento", cioè compilando un modulo

online sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) all'interno del quale vanno inseriti una serie di informazioni tecniche dettagliate (per maggiori informazioni si rimanda alle [specifiche tecniche](#) allegate al [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.04.2018](#)).

Si ricorda che la casella PEC ovvero il canale telematico accreditato (FTP o Web-Service) non devono necessariamente essere intestati all'operatore che deve emettere/ricevere la fattura elettronica (cedente/prestatore o cessionario/committente), ma quest'ultimo può trasmettere/ricevere le sue fatture anche attraverso **PEC o canale telematico di uno o più intermediari**.

Allo stesso modo, anche sul fronte del ciclo passivo, è necessario trasmettere il codice destinatario ai propri fornitori per comunicare la **modalità di trasmissione scelta per le fatture elettroniche in entrata**, secondo le medesime codifiche sopra riportate. Qui viene in soccorso una utility offerta dall'Agenzia delle entrate: **la registrazione dell'indirizzo telematico**. Tale funzione, reperibile tra i servizi dell'Agenzia nella sezione "Fatture e corrispettivi", consente di segnalare al Sistema di Interscambio la scelta preferenziale dell'**indirizzo telematico su cui ricevere le fatture elettroniche in entrata**. Operare tale scelta equivale a **comunicare allo Sdl il nostro codice destinatario** scelto per la gestione del ciclo passivo di fatturazione.

In fase di indirizzamento del file fattura, il Sistema di Interscambio considera **prevalente l'indirizzo telematico registrato** dall'utente, a prescindere dal codice destinatario riportato nel file xml trasmesso dal cedente.

Riportiamo, in sintesi, i **controlli effettuati dallo Sdl** per l'individuazione del canale a cui trasmettere il file:

- se il soggetto ricevente ha **registrato l'indirizzo telematico** sul quale desidera ricevere le fatture elettroniche, provvede al recapito secondo le indicazioni fornite;
- se nel file fattura è valorizzato un "**CodiceDestinatario**" lo Sdl inoltra il file fattura al canale individuato;
- se il "**CodiceDestinatario**" contiene il valore "0000000" ed è valorizzato il campo "**PECDestinatario**", il Sdl inoltra il file alla **casella PEC individuata**;
- se invece la "**PECDestinatario**" non è valorizzata, il Sdl mette a disposizione il file fattura nell'area autenticata dei **servizi telematici** del cessionario/committente.

Nei casi in cui non sia stato possibile recapitare la fattura al soggetto destinatario, lo Sdl comunica tale informazione al cedente attraverso una **ricevuta di impossibilità di recapito**, unitamente alla data di messa a disposizione del file. Il **cedente/prestatore** è tenuto **tempestivamente a comunicare** – per vie diverse dal Sdl – al cessionario/committente che l'**originale** della **fattura elettronica** è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una **copia informatica o analogica** della fattura elettronica.

In tal caso, per il **cedente/prestatore** la fattura risulta **correttamente emessa** mentre per il

**cessionario/committente** l'Iva sarà detraibile solo con la **presa visione del file fattura** nella propria area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Nel momento in cui il **cessionario/committente**, accedendo alla sua area riservata, prende visione della fattura, il sistema registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta così **ricevuto dal destinatario**. L'informazione della **data di presa visione** della **fattura** da parte del cessionario/committente è resa disponibile al cedente/prestatore nell'area di consultazione delle fatture elettroniche di sua competenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Convegno di aggiornamento  
**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA «AL VIA»  
DAL 1° GENNAIO 2019**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)